



Comune di Farra di Soligo
Regione del Veneto
Provincia di Treviso

P.I.

2° Piano degli Interventi (2021-2026)
art. 17 LR n°11/2004

elaborato P14A
adottata DCC n° 46 del 30.11.2020
approvato DCC n° 18 del 08.04.2021

Aprile 2021

Asseverazione di non necessità
valutazione sismica

Progettista:
GianLuca Trolese - urbanista

Sistema Informativo:
Gianluca Gallato - urbanista





Comune di Farra di Soligo
via dei Patrioti, 52
31010 Farra di Soligo

Oggetto: asseverazione di non necessità della valutazione sismica per le variazioni che non determinano un aumento dei carichi urbanistico/insediativi relativa al 2° Piano degli Interventi 2021-2026 ai sensi della DGR. 899/2019

Il sottoscritto Gianluca Trolese, urbanista, iscritto all'ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Venezia n. 3939 sez.A con studio in Padova, via Vincenzo Pinelli n.14, in qualità di progettista incaricato per la redazione del 2° Piano degli Interventi del comune di Farra di Soligo - da approvarsi con procedura indicata all'art. 18 della LR. 14/2017;

PREMESSO

che il secondo Piano degli Interventi - del comune di Farra di Soligo - predisposta dal sottoscritto, è costituita dai seguenti elaborati:

- Elaborato P-01: Vincoli e Tutele (scala 1:5.000);
- Elaborato P-02: Invarianti e Fragilità (scala 1:5.000);
- Elaborato P-03: Disciplina del suolo (scala 1:5.000);
- Elaborato P-04: Disciplina del suolo - zone significative (scala 1:2.000);
- Elaborato P-05: Registro Fondiario;
- Elaborato P-06: norme tecniche operative, NTO;
 - allegato A "schede norma";
 - allegato B "prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale";
 - allegato C "Schedatura Annessi non più Funzionali al Fondo (ANF)";



- allegato D “Beni Culturali di cui all’art.10 della LR 24/85, individuazione e classificazione degli interventi ammessi, Variante delle Schede normative ex PRG 1996”;
- Elaborato P-07: una relazione programmatica, che indica i tempi, le priorità operative ed il quadro economico;
- Elaborato P-08: verifica del dimensionamento e del consumo del suolo;
- Elaborato P-09: valutazione di incidenza ambientale V.Inc.A / asseverazione;
- Elaborato P-10: registro dei crediti edilizi - RECRED;
- Elaborato P-11: banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del quadro conoscitivo di riferimento nonché le informazioni contenute negli elaborati sopraccitati;
- Elaborato P-12: valutazione di compatibilità idraulica / asseverazione (redatta ai sensi della DGR.1322/06 e smi);
- Elaborato P-14: Compatibilità sismica / asseverazione.

CONSIDERATO

che il secondo Piano degli Interventi prevede:

- l'aggiornamento e precisazione cartografico della zonizzazione del sistema dei servizi a standard (F) presenti nel territorio e stralcio delle previsioni a standard decadute (PI previgente);
- stralcio delle previsioni di espansione decadute per decorrenza del termine di efficacia quinquennale;
- recepimento cartografico e normativo del disciplinare UNESCO cui DGR. 1507/2019;
- individuazione di n° 5 nuovi interventi di edificazione residenziale, che determinano un aumento dei carichi urbanistico/insediativi per i quali viene predisposto specifico studio di valutazione sismica (elaborato P14);
- schedatura di n°1 annessi agricoli non più funzionali;
- modifica di alcuni articoli delle vigenti Norme Tecniche;
- istituzione del registro elettronico dei crediti edilizi RECRED.

le disposizioni di cui alla DGR. 899 del 28 giugno 2019 in materia di "studi di microzonazione sismica – direttive per l'applicazione dei livelli di approfondimento"

Che in data:

- ⇒ 15/01/2014 prot. 17985/63.05 - unità periferica genio civile di Treviso;
 - ⇒ 08.01.2014 prot.6249 – direzione Geologia e Georisorse regione Veneto;
- è stato espresso parere favorevole in merito alla compatibilità delle previsioni urbanistiche del primo PI 2014-2019 (vigente).

VISTO e VALUTATO:



- quanto dispone lo strumento urbanistico generale vigente (PRC), in materia di modalità operative atte a garantire la sicurezza geologica e sismica;
 - che il secondo Piano degli interventi conferma le previsioni urbanistiche approvate con il primo Piano degli Interventi e denominate dal presente PI come APP_01, APP_02, AR_01, AR_02, AR_03, AR_04, AT_R01, AT_R02, lp_A01, lp_A02, lp_A03, lp_A04, lp_A05, lp_A06, lp_A07, lp_A08, lp_A09, lp_A10, lp_A11, lp_A12, lp_A13, lp_B01, lp_B02, AT_S01, AT_S02, AT_S03, AT_S04, AT_S05, AT_S06, AT_S07, AT_S08, AT_S09, AT_S10, AT_S11, AT_S12, AT_S13; tali previsioni risultano già valutate con il primo Piano degli Interventi e i relativi pareri definite dal unita periferica genio civile di Treviso (15/01/2014 prot. 17985/63.05) e direzione Geologia e Georisorse regione Veneto (08.01.2014 prot.6249).
 - che il secondo Piano degli interventi:
 - recepisce due accordi pubblici privati denominati APP_04 e APP_05 che prevedono la riclassificazione della zonizzazione urbanistica senza introdurre nuove previsioni insediative
 - aggiorna e precisa cartograficamente la zonizzazione del sistema dei servizi a standard (F) presenti nel territorio e stralcia delle previsioni a standard decadute (PI previgente);
 - stralcia le previsioni di espansione decadute per decorrenza del termine di efficacia quinquennale;
 - recepisce cartograficamente e normativamente il disciplinare UNESCO cui DGR. 1507/2019;
 - scheda n°1 annessi agricoli non più funzionali;
 - modifica di alcuni articoli delle vigenti Norme Tecniche Operative;
 - istituisce il registro elettronico dei crediti edilizi RECRED cui LR. 14/2017.
- E pertanto come previsto dalla DGR. 899 del 28.06.2019 le variazioni sopracitate non determinano un aumento dei carichi urbanistico/insediativi, previsti dalla disciplina urbanistica vigente

ASSEVERA

che i contenuti del secondo Piano degli Interventi (2021-2019) del comune di Farra di Soligo (TV), come precedentemente descritti, non determinano un aumento dei carichi urbanistico/insediativi e non alterano la protezione sismica prevista dal PI vigente.

Padova, 04 Novembre 2020

Gianluca Trolese, urbanista



Data: 19 MAR 2021 | Protocollo N° 115706 /88.00.03.10.00 | Classifica | Allegati N°2

Oggetto : Secondo Piano degli Interventi del Comune di Farra di Soligo (TV)
Parere di compatibilità idraulica ai sensi della D.G.R. n. 2948/2009 e parere di compatibilità sismica ai sensi della D.G.R. n. 1572/2013

Al Comune di Farra di Soligo
e p.c. Consorzio di Bonifica Piave
Direzione Difesa del Suolo
Direzione Pianificazione Territoriale

Con riferimento alla richiesta di parere idraulico ai sensi della D.G.R. n. 2948/2009 e sismico ai sensi della D.G.R. n. 1572/2013 avanzata dal Comune di Farra di Soligo con nota Prot. n. 17904 del 10/11/2020 ed acquisita al Protocollo Regionale n. 486914 in data 16/11/2020 ed integrata con Prot. 541577 del 21/12/2020 e Prot. n. 10766 del 12/01/2021;

VISTI gli elaborati allegati alla comunicazione in parola;

VISTO lo studio di compatibilità idraulica datato novembre 2020 a firma del Dett. Geologo Giorgia Piacentini, relativo al 2° Piano degli Interventi del Comune di Farra di Soligo;

VISTO il parere favorevole con condizioni del Consorzio di Bonifica Piave in data 12/02/2021 Prot. Consorzio n. 3249 ed acquisito al Protocollo Regionale n. 73130 del 16/02/2021, relativo al secondo Piano degli Interventi del Comune di Farra di Soligo (TV);

CONSIDERATO che il Comune di Farra di Soligo è dotato di studio di Microzonazione sismica di 1 livello, non esteso a tutto il territorio comunale, realizzato nell'ambito dei cofinanziamenti del Dipartimento di Protezione Civile nazionale di cui all'O.P.C.M. 4007/2012 per l'annualità 2011 e sul quale non è mai stato espresso parere;

CONSIDERATO che è stato rilasciato, dalla Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Geologia, parere di cui Prot. n. 9246 in data 08/01/2014 relativamente allo studio di compatibilità sismica presentato per il primo Piano degli Interventi, non esteso a tutto il territorio comunale, ma per il quale non sono state presentate le integrazioni richieste;

CONSIDERATO che il Comune di Farra di Soligo ha presentato studio sismico di 2 livello per 5 aree inserite nella variante e si valuta che la documentazione prodotta, sia esauriente e coerente con le disposizioni della D.G.R. n. 1572/2013 e dalla D.G.R. n. 899/2019 per le sole aree trattate;

SI RITIENE necessario l'adeguamento alle normative regionali della documentazione sismica a corredo del P.I., valutata in base alla superata D.G.R. n.3308/2008, come richiesto nel parere della Direzione Regionale Difesa del Suolo - U.O. Geologia in data 11/02/2021 Prot. n. 64866;

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE IDRAULICO E SISMICO
ai sensi della D.G.R. n. 2948/2009 e della D.G.R. n. 1572/2013

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del suolo*

Unità Organizzativa Genio Civile Treviso

Viale A. De Gasperi n. 1 - 31100 Treviso

Tel. 0422 - 657511 - Fax 0422 - 657547

e-mail: geniocivileTV@regione.veneto.it - P.E.C. : geniociviletv@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio JLR1B1



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

al Secondo Piano degli Interventi del Comune di Farra di Soligo (TV) con le seguenti prescrizioni:

- dal punto di vista idraulico, il parere è favorevole, **subordinatamente al rispetto delle condizioni richiamate nel sopra citato parere del Consorzio di Bonifica Piave;**
- dal punto di vista sismico, il parere è favorevole, con la prescrizione che, **nel termine inderogabile di 6 mesi**, vengano prodotte e trasmesse al **Genio Civile di Treviso le verifiche ed integrazioni di 1°, 2° e 3° livello** richieste con il parere della Direzione Difesa del Suolo con Prot. n.552771 del 29/12/2020 e successivo Prot. n. 64886/2021 allegati alla presente. Fino al ricevimento della documentazione in parola e all'espressione, sulla medesima, di un parere favorevole ai sensi della D.G.R. n. 1572/2013, non potrà essere accolta nessuna ulteriore variante agli strumenti urbanistici.

IL DIRETTORE
U.O. Genio Civile Treviso
Ing. Alvise Luchetta

P.O. Opere Idrauliche - Coordinamento Progetti e Lavori
Responsabile: ing. Gabriele Micaroni
☎ 0422 657583 ✉ gabriele.micaroni@regione.veneto.it
Rif. pratica 2591 MP

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del suolo
Unità Organizzativa Genio Civile Treviso*

*Viale A. De Gasperi n. 1 - 31100 Treviso
Tel. 0422 - 657511 - Fax 0422 - 657547*

e-mail: geniocivileTV@regione.veneto.it – P.E.C. : geniociviletv@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio JLR1B1

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279



Data **29 DIC. 2020**

Protocollo N° **52771** Class: H.420.03.1 Prat. Fasc. Allegati N°

Oggetto: Comune di Farra di Soligo (TV). Secondo Piano degli Interventi – L.R. 11/2004. Parere di competenza ai sensi della D.G.R. 1572/2013 e DGR 899/2019.
Richiesta integrazioni

U.O. Genio Civile Treviso

Si riscontra la nota n. 499964 del 24/11/2020, con la quale è stato chiesto il parere di competenza, in base alle D.G.R. 1572/2013 e DGR 899/2019, sulla documentazione sismica relativa al secondo Piano degli Interventi del Comune di Farra di Soligo.

Il Comune in esame ricade in zona sismica 2 in base all'OPCM 3274/2003 e alla DGR 67CR/2003 e rientra nella Mappa di pericolosità sismica di cui all'OPCM 3519/2006 con valori di accelerazione massima attesa al suolo compresi tra 0,225 e 0,250 g.

Il comune è dotato di uno studio di compatibilità sismica effettuato per il PI e di uno studio di microzonazione sismica di 1° livello, non esteso a tutto il territorio comunale, realizzato con i contributi del Dipartimento di Protezione Civile nazionale di cui all'OPCM 4007/2012 per l'annualità 2011.

Non è stato espresso alcun parere relativamente allo studio di microzonazione sismica finanziato.

Invece la scrivente si è espressa, ai sensi della DGR 3308/2008, con parere n. 6246 del 8/1/2014 relativamente allo studio di compatibilità sismica presentato per il primo PI. Tale studio risulta essere costituito da una Carta delle Microzone Omogenee in Prospettiva Sismica (MOPS), da una tavola delle indagini eseguite per il PI e da una relazione tecnica illustrativa. La carta delle MOPS non è estesa a tutto il territorio comunale.

Nel parere sopra citato si richiedeva di distinguere graficamente sulla tavola le tipologie di zone suscettibili ad instabilità (instabilità di versante e per liquefazione). Evidenziava inoltre che gli ambiti dove erano previsti interventi di trasformazioni urbanistiche, in buon parte della frazione di Col San Martino e di parte del capoluogo di Farra, ricadessero in aree di instabilità per liquefazione, e pertanto si indicava la necessità di valutare il fenomeno di liquefazione con specifiche indagini puntuali nelle fasi progettuali o nei più dettagliati livelli di microzonazione con la stima degli effetti dei cedimenti. Si chiedeva inoltre di verificare a livello locale con eventuali evidenze geologiche e geomorfologiche il posizionamento delle due faglie attive e capaci, indicate in carta.

Non sono state presentate le integrazioni sopra richieste.

Il secondo PI, ora in esame, conferma buona parte delle previsioni urbanistiche approvate con il primo PI, recepisce due nuovi accordi di programma, aggiorna la zonazione del sistema dei servizi, stralcia le previsioni decadute, recepisce il disciplinare UNESCO, scheda gli annessi

Area Tutela e Sviluppo del Territorio

Direzione Difesa del Suolo

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545

PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279



agricoli non più funzionali, modifica alcuni articoli delle NTO e istituisce il registro elettronico dei crediti edilizi.

La documentazione presentata a supporto è costituita da una asseverazione sismica, in cui si specifica che il nuovo PI conferma buona parte delle previsioni urbanistiche approvate con il primo e che tali previsioni risultano essere già state valutate.

Tuttavia la DGR 1572/2013 indica che "i comuni i cui strumenti urbanistici siano già dotati di studi di compatibilità sismica ai sensi della DGR 3308/2008 non sono tenuti all'adeguamento della documentazione sismica secondo le linee guida di cui al presente provvedimento; dovranno, in ogni caso, adeguare la documentazione sismica secondo le nuove linee guida in sede di redazione di nuovi strumenti urbanistici o varianti di quelli esistenti."

La D.G.R. 899/2019 prevede che "i Comuni dotati di studi di microzonazione sismica realizzati secondo gli "Indirizzi e criteri per la microzonazione sismica" predisposti dalla Commissione tecnica nazionale e quelli dotati di studi di compatibilità sismica ai sensi della D.G.R. n. 3308/2008, non sono tenuti alla redazione di altri studi in materia sismica di 1° Livello se non per integrare eventuali parti di territorio non coperte dagli studi di cui sopra. Tuttavia, ai fini della realizzazione degli approfondimenti di 2°/3° Livello, è sempre necessario predisporre la Carta della pericolosità sismica prevista dalle linee guida regionali."

Si ricorda, inoltre, che ai sensi della D.G.R. 899/2019, il 2° Livello, previsto per il Piano degli Interventi, si applica in tutte le parti del territorio suscettibili di amplificazione sismica in cui si prevedono trasformazioni urbanistico-edilizie, incremento dei carichi urbanistici/insediativi e a tutti gli ambiti di urbanizzazione consolidata, di edificazione diffusa, nelle zone a servizi di interesse intercomunale e in quelle oggetto di accordi di programma con previsioni insediative o infrastrutturali.

Infine, sempre per la D.G.R. 899/2019 il 3° livello si applica in concomitanza con il 2° livello nelle aree caratterizzate da potenziali effetti di instabilità (di versante, per cedimento/liquefazione), da presenza di Faglie Attive e Capaci (FAC e FPAC) e quando le procedure semplificate per la stima dell'amplificazione sismica utilizzate nel 2° livello (fattori di amplificazione derivati dagli abachi) si dimostrano inadeguate per l'applicazione delle norme tecniche di cui al D.M. 17/1/2018.

Sulla base di quanto sopra riportato, il parere definitivo ai sensi della D.G.R. 1572/2013 e DGR 899/2019 verrà trasmesso a seguito delle verifiche e integrazioni di 1°, 2° e 3° livello, che dovranno essere realizzate utilizzando gli standard di rappresentazione e archiviazione informatica aggiornati. Si chiede altresì di adeguare la norma tenendo conto della normativa vigente e delle risultanze degli studi prescritti.

IL DIRETTORE
Ing. Marco Fuiatti

U.O. Geologia
Per informazioni
Anna Galuppo 0412792536
Laura Magnabosco 0412792530

Area Tutela e Sviluppo del Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792545
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it
Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D

Cod. Fisc. 80007580279

P.IVA 02392630279



Data **11 FEB 2021** Protocollo N° **64866** Class: **H.420.03.1** Fasc.

Allegati N°

Oggetto: Comune di Farra di Soligo (TV). Secondo Piano degli Interventi – L.R. 11/2004. Parere di competenza ai sensi della D.G.R. 1572/2013 e DGR 899/2019.
Parere su integrazioni

U.O. Genio Civile Treviso
SEDE

Con nota n. 23045 del 19/01/2021 è stato chiesto parere di competenza relativamente le integrazioni alla documentazione sismica presentata a corredo della variante n. 2 al Piano degli Interventi del Comune di Farra di Soligo, per la quale la scrivente si è espressa con parere n. 552771 del 24/11/2020.

Le integrazioni consistono in uno studio sismico di 2° livello effettuato per n. 5 aree inserite nella variante medesima. Per ciascun sito sono state realizzate specifiche indagini geofisiche e geognostiche che hanno permesso di calcolare velocità, frequenze e fattori di amplificazione. Inoltre, sono state redatte delle schede di dettaglio, corredate da estratti cartografici (carta geologico Tecnica, carta delle Indagini, carta di Microzonazione Sismica e delle frequenze naturali), che riassumono le caratteristiche sismiche del sito e individuano alcune prescrizioni relative ad eventuali ulteriori approfondimenti in fase di progettazione delle opere.

Relativamente gli estratti cartografici della tavola geologico tecnica, si denotano delle difformità con quanto rappresentato nella medesima tavola del 1° livello approvato. Tali differenze riguardano le perimetrazioni delle classi MLec (Limi argillosi e argille limose) e SWpd (Sabbie pulite e ben assortite, ghiaiose). A tal proposito, si ricorda che eventuali modifiche delle tavole del 1° livello dovranno essere segnalate in fase di integrazione ed aggiornamento dello stesso.

Per lo studio in oggetto sono stati realizzati n. 4 stendimenti sismici con tecniche MASW ed ESAC per definire la velocità delle onde di taglio (onde "S") e n. 6 stazioni di misura del rumore sismico ambientale con tecnica HVSR, per la determinazione della frequenza di risonanza del terreno.

Con le indagini eseguite, è stato possibile ricostruire un assetto preliminare sismostratigrafico del sottosuolo relativamente alle prime decine di metri di profondità attraverso una correlazione tra velocità sismiche delle onde di taglio e tipologia di terreni presenti.

I risultati delle indagini sismiche hanno inoltre permesso di valutare i fattori di amplificazione dovuti ai soli effetti litologici facendo ricorso a metodi semplificati che prevedono l'uso di specifici abachi. A tale scopo

*Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo*

*Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesa.suolo@regione.veneto.it*

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D

P.IVA 02392630279



sono stati utilizzati come dati di partenza un profilo di velocità crescente con la profondità con il gradiente massimo, un valore di a_g pari a 0,26g e una litologia prevalente costituita da ghiaia.

Nello studio in oggetto è stata inoltre condotta un'analisi preliminare per valutare la suscettibilità alla liquefazione in corrispondenza delle varianti denominate Ip_15, APP_06 e Ip_B03 ubicate in un settore del comune che il 1° livello di Microzonazione Sismica aveva individuato come potenzialmente interessato dal fenomeno della liquefazione dei terreni.

A tale scopo sono state effettuate alcune prove penetrometriche statiche e dinamiche che hanno permesso, attraverso elaborazioni, il calcolo dell'indice del potenziale di liquefazione LPI che è risultato nullo per la variante Ip B03 - Via Cal de Muner, pari a 0,80 (Rischio di liquefazione basso) per la variante Ip A15 - Via dei Cavaì e uguale a 3.13 (Rischio di liquefazione moderato) per la variante APP 06 - Via U. Cecconi. Per quest'ultima situazione le elaborazioni hanno anche fornito un cedimento post sisma dell'ordine di 4 cm.

Infine, a seguito di una verifica sulla presenza di faglie attive capaci, segnalate dalla carta delle MOPS dello studio di MS di 1° livello, è stato riscontrato che nell'ultima versione del catalogo ITHACA (*Italy HAZard from Capable faulting- vers. 10.21 dicembre 2019*) il territorio del Comune di Farra di Soligo risulta essere interessato, all'estremità orientale, solo dal tracciato della Faglia Attiva e Capace (FAC) denominata Pedeguarda (N° 70800 del catalogo). L'aggiornamento di ITHACA ha modificato l'ubicazione delle altre faglie riportate nello studio di livello 1, che pertanto non risultano più attraversare il Comune. Il tracciato della FAC Pedeguarda non coinvolgendo i siti di variante non è stato oggetto di specifici approfondimenti di 3° livello.

Sulla base di quanto sopra riportato, si ritiene che la documentazione sismica prodotta sia esauriente e coerente con le disposizioni della DGR 1572/2013 e DGR 899/2019, per le finalità delle cinque schede di variante presentate.

Tuttavia, come già espresso nel parere n. 552771 del 29/12/2020, il comune è dotato di un 1° livello di MS incompleto e di un PI la cui documentazione sismica, valutata in base alla superata DGR n. 3308/2008, deve necessariamente essere adeguata alle nuove normative regionali.

Pertanto, il parere definitivo per la variante 2 al PI, verrà trasmesso a seguito delle verifiche e integrazioni di 1°, 2° e 3° livello come richiesto dalle D.G.R. 1572/2013 e DGR 899/2019.

IL DIRETTORE
Ing. Marco Puiatti

U.O. Geologia
per informazioni:
dott.ssa Anna Galuppo - tel. 0412792536

Area Tutela e Sicurezza del Territorio
Direzione Difesa del Suolo
Calle Priuli - Cannaregio, 99 - 30121 Venezia Tel. 0412792130/2357 - Fax 0412792234
PEC: difesasuolo@pec.regione.veneto.it - e-mail: difesa.suolo@regione.veneto.it

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio (Codice IPA) P63L2D

P.IVA 02392630279



**CONSORZIO
DI BONIFICA
PIAVE**

Consorzio Piave prot. n. 0003249 del 12-02-2021

Comune di Farra di Soligo
Via Dei Patrioti, 52
31010 Farra Di Soligo (TV)
comune.farradisoligo.tv@pecveneto.it

e per conoscenza a:

Unità Organizzativa Genio Civile di Treviso
Viale A. De Gasperi 1
31100 Treviso (TV)
geniociviletv@pec.regione.veneto.it

OGGETTO: parere alla variante n. 2 al Piano degli Interventi di Farra di Soligo

IL DIRETTORE

VISTA la domanda protocollata al n. 18546 in data 19/11/2020;

VISTO il R.D. n. 523/1904;

VISTO il R.D. n. 368/1904;

VISTO il D.Lgs. n. 112/1998;

VISTO l'art. 166 del D.Lgs. 152/2006;

VISTA la D.G.R. n. 2948/09;

VISTE le D.G.R. n. 3260/02, n. 2426/2004 e n. 173/2016;

VISTI i Protocolli d'Intesa del 3 agosto 2006 tra Regione e i consorzi soppressi a cui è succeduto il Consorzio Piave;

VISTA la L.R. 12/2009;

VISTO l'art. 36 dello Statuto Consortile;

VISTI il "Regolamento per l'utilizzazione delle acque a scopo irriguo e per la tutela delle opere irrigue" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 19 del 03.11.2011 e ss.mm.ii., il "Regolamento per l'esercizio e la manutenzione delle opere di bonifica (scolo e difesa idraulica)" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 18 del 03.11.2011, il "Regolamento delle Concessioni e Autorizzazioni precarie" approvato con delibera dell'Assemblea consorziale n. 17 del 03.11.2011;

PREMESSO che il Consorzio di Bonifica gestisce i canali irrigui e, sulla base di specifico provvedimento di delega da parte della Regione (DGR 3264/02, DGR 2426/2004 e DGR 173/2016), i canali di scolo compresi all'interno del perimetro di contribuzione;

RICHIAMATO il protocollo 13690 del 10/09/2019 con cui è stata trasmessa la rete idrografica con le relative competenze;

RICHIAMATI i precedenti pareri del Consorzio al PAT di Farra di Soligo (prot. 4608 del 16 marzo 2009) e al PI (prot.19126 del 20/12/2013) allegati alla VCI;

VISTA l'istruttoria redatta dal Settore Pianificazione sulla base degli elaborati allegati alla domanda di cui sopra;



COMUNICA

parere favorevole, ai soli fini idraulici, in merito alla valutazione di compatibilità idraulica riferita alla variante n. 2 al PI di Farra di Soligo, redatta ai sensi della DGR n. 2948/2009, subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni

1. In accordo con il precedente parere al PI protocollo 19126 del 20 dicembre 2013, nelle cartografie allegate, oltre alla rete dei corsi d'acqua naturali e di bonifica demaniali, deve essere riportata anche la rete consorziale di adduzione irrigua in pressione (distinguendo i diametri superiori a 300 mm), indicando negli elaborati grafici e richiamando nelle Norme Tecniche del P.I. i principali vincoli stabiliti dalla normativa vigente e dal Regolamento Consorziale per la Tutela delle Opere Irrigue e di Bonifica, con riferimento alle fasce di rispetto dai canali, dalle condotte in pressione, dai manufatti irrigui canalette a cielo aperto e tombinate. Ciò al fine di garantire che le trasformazioni urbanistiche ne salvaguardino la funzionalità prevedendone l'eventuale spostamento o l'intersezione con modalità idonee. La classificazione di canali e condotte consorziali, con i relativi manufatti principali, è riportata in apposita cartografia, consultabile presso il Consorzio o per via informatica, ed è soggetta a periodici aggiornamenti.

Si chiede inoltre di rivedere l'idrografia pubblica tracciata nelle tavole 01-a e 01-b sulla base della comunicazione protocollo 13690 del 10/09/2019, dal momento che numerosi tratti di capofossi privati (Area dei Palu') sono stati inseriti tra la rete idrografica pubblica in gestione al Consorzio.

2. Venga integrato l'articolo 78 con le seguenti disposizioni estrapolate dai Regolamenti Consorziali, che definiscono i vincoli sulla base dell'ordine del canale e delle condotte pluvirrigue:

- lungo entrambi i lati dei canali di bonifica e di irrigazione vanno mantenute, con continuità, fasce di rispetto della larghezza rispettivamente: fino a metri 10 per i canali emissari, derivatori, principali e primari, fino a metri 4 per i canali secondari e di metri 2 per gli altri, in funzione dell'importanza, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine, riservate alle operazioni di manutenzione e gestione del corso d'acqua e al deposito delle erbe derivanti dalla rasatura delle sponde e del materiale di espurgo. Tali zone di rispetto, fino alla larghezza di metri 4 per i canali emissari, derivatori, principali e primari, di metri 2 per i canali secondari e di metri 1 per gli altri, possono essere interessate solamente da colture erbacee - posto che la fascia di metri 1 in prossimità dei canali deve essere a prato stabile -, senza che il relativo eventuale danneggiamento possa costituire presupposto di risarcimento, dovendo il Consorzio accedere ed intervenire sulle opere irrigue quando necessario.

Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione, rilasciate in conformità al regolamento consorziale delle concessioni ed autorizzazioni precarie ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura, provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia compresa tra: metri 4 e 10, per i canali emissari, derivatori, principali e primari, metri 2 e 4, per i canali secondari, e metri 1 e 2 per gli altri, misurati dal ciglio della sponda o dal piede dell'argine.

Nel caso di spostamento e/o ricalibratura di canali o corsi d'acqua di interesse Consorziale, ancorchè privati, sarà necessario predisporre l'elaborazione di un progetto completo della documentazione grafica e descrittiva opportuna, che sarà oggetto di rilascio di parere/autorizzazione da parte del Consorzio di Bonifica.

- lungo entrambi i lati delle condotte pluvirrigue principali, primarie e distributrici, fatto salvo quanto diversamente specificato per le singole opere o negli atti di servitù, è presente con continuità una fascia di rispetto, rispettivamente, di metri 2,5, di metri 1,5 e di metri 1, misurati dall'asse del tubo, riservata ad eventuali interventi di manutenzione e di gestione da parte del Consorzio. Ai sensi dell'art. 134 del R.D. 368/1904, sono oggetto di concessione/autorizzazione da parte del Consorzio, ogni piantagione, recinzione, costruzione ed altra opera di qualsiasi natura,

provvisoria o permanente che si trovi entro una fascia di rispetto di metri 2,5, metri 1,5 e metri 1, rispettivamente per condotte adduttrici, primarie e distributrici.

Per non creare una marginalizzazione dei canali demaniali e favorirne invece una buona connotazione naturalistica ed ambientale bisogna evitare di edificare le nuove aree residenziali o produttive fino al confine con le suddette aree, creando se possibile dei veri e propri corridoi ecologici che possano fungere anche da naturali aree di espansione in concomitanza con gli eventi di piena.

3. Venga sostituito l'articolo 91 comma 11 delle NTO con:

Sotto il profilo del rilascio dei pareri in merito alle misure di compensazione idraulica, si ritiene opportuno seguire il seguente schema procedurale:

- Per valori di superficie impermeabilizzata pari o inferiori a 500 mq, si ritiene sufficiente la presentazione agli uffici comunali degli elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata;

- Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 500 mq e pari o inferiori a 1000 mq, si ritiene sufficiente la presentazione di richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, allegando elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione ed il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche comunque nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI. Nel caso in cui l'intervento interessi un lotto appartenente ad una lottizzazione per la quale si siano compensate, ai fini dell'invarianza idraulica, le sole superfici impermeabilizzate relative ad aree pubbliche e strade, lo stesso dovrà prevedere una capacità di invaso in ragione di 500 m³ per ettaro di superficie impermeabilizzata;

- Per valori di superficie impermeabilizzata superiori a 1000 mq, si ritiene necessaria la verifica di compatibilità idraulica, redatta in conformità alla DGR n. 2948/2009, da allegarsi alla richiesta di parere al Consorzio di Bonifica Piave, completa di elaborati di progetto che evidenzino le superfici interessate da impermeabilizzazione, il sistema di raccolta e scarico delle acque meteoriche, relazione idraulica, valutazione dei dispositivi di compensazione idraulica adottati, nel rispetto dei criteri esposti nelle Norme Tecniche allegate al PI.

4. Conseguentemente a quanto già riportato al comma 11 potrà essere integralmente stralciato il comma 13.

5. Venga integrato il comma 9 citando l'articolo 39 del Piano di Tutela delle acque Veneto.

6. Venga integrato l'articolo 91 con le prescrizioni di cui al precedente parere protocollo 19126 del 20 dicembre 2013 (Allegato alla VCI) e con i seguenti punti:

- a) Per quanto riguarda l'impermeabilizzazione indotta dalla realizzazione di vigneti, gli stessi dovranno essere soggetti al parere del Consorzio e all'applicazione del principio dell'invarianza idraulica considerando una portata allo scarico di 10 l/s ha e garantendo comunque un volume minimo di invaso di 150 m³ per ettaro di superficie adibita a vigneto.
- b) -In corrispondenza con la rete di recapito dovrà essere predisposto un manufatto regolatore provvisto di setto sfioratore in cls o in acciaio, di altezza tale da favorire il riempimento degli invasi diffusi ubicati a monte, in modo da ottenere il volume di invaso prescritto, ed altresì

provvisto di bocca tarata sul fondo di diametro minimo di 10 cm in grado di scaricare una portata uscente di 10 l/s-ha (o 5 l/s ha se recapita in un'area a criticità idraulica), dotato di griglia ferma-erbe removibile per la pulizia della stessa e della luce di fondo.

- c) Per la determinazione delle piogge si consiglia di far riferimento alla seguente curva segnalatrice di possibilità pluviometrica a tre parametri valida per precipitazioni da 5 minuti a 24 ore con $T_r = 50$ anni (t espresso in minuti):

$$h = \frac{(27,7 t)}{(9,3 + t)^{0,750}}$$

relativa all'area Alto Piave.

- d) Ai fini cautelativi e di sicurezza sarà pure necessario garantire tra il livello di massimo invaso, raggiunto all'interno delle tubazioni, ed il piano medio di campagna dell'area di intervento, un franco di almeno cm 30.
- e) Vengano identificate delle aree ove risulti possibile la realizzazione di eventuali bacini di espansione per il contenimento delle piene. Ciò consentirà di provvedere, di comune accordo tra l'Amministrazione Comunale e il Consorzio, alla predisposizione di progetti con i quali accedere a finanziamenti finalizzati alla difesa idraulica delle aree contermini.
- f) Nel caso di infrastrutture superficiali a rete quali le strade di ogni tipo, che interrompono la continuità idraulica dei corsi d'acqua o comunque dei deflussi naturali, si dovrà prevedere la costruzione di manufatti di attraversamento aventi sezione di deflusso tale da permettere il transito della portata massima prevedibile da monte.
- g) Una parte delle acque meteoriche in eccesso (fino al 50% della maggior portata generata da piogge con $T_r=50$ anni e fino al 75% per le piogge con $T_r=100$ anni in collina e montagna e con $T_r=200$ anni in pianura), qualora il terreno risulti sufficientemente permeabile (coefficiente di filtrazione maggiore di 10^{-3} m/s e frazione limosa inferiore al 5%) e la falda freatica sufficientemente profonda, può essere smaltita tramite sistemi di infiltrazione nel sottosuolo come pozzi perdenti di diametro 200 cm e profondi 3 m nella misura di 1 ogni 500 mq di superficie impermeabilizzata, o in alternativa di diametro 200 cm e profondi 5 m nella misura di 1 ogni 1000 mq di superficie impermeabilizzata, purchè esista un franco di almeno 2 m tra il fondo del pozzo e la falda, con riempimento laterale costituito da materiale di grande pezzatura e con distanza reciproca non inferiore a 20 m, che permettano di ridurre del 50% i suddetti valori di volumi di invaso da adottare per le opere di laminazione.

E' opportuno inoltre che lo scarico delle acque meteoriche sui pozzi perdenti costituisca una misura di troppo pieno verso la rete di scolo superficiale: le tubazioni di raccolta delle acque meteoriche a servizio delle nuove edificazioni dovranno essere collegate con la rete di scolo, sia essa a cielo aperto o intubata, a mezzo manufatto di regolazione di portate, e le tubazioni di convogliamento delle acque verso i pozzi dovranno essere posizionate con quota adeguatamente rialzata rispetto alla quota di scorrimento delle tubazioni di raccolta. In questo modo, nel caso in cui le acque meteoriche provengano da superfici adibite a piazzali di lavorazione, rifornitori, parcheggi e viabilità interna, l'acqua che verrà dispersa nella falda subirà prima un processo di sedimentazione.

Nel caso in cui le condizioni del suolo lo consentano, elevata permeabilità, la lontananza del corpo idrico recettore e eccessiva onerosità del collegamento, potrà essere previsto lo smaltimento delle acque meteoriche mediante soli sistemi di infiltrazione come previsto nell'Allegato A della DGR 2948/2009 nel rispetto delle norme del P.T.A, art. 39. In questo caso sarà opportuno prevedere almeno il 50% del volume di compensazione totale da convogliare in invaso e la restante parte direttamente nei pozzi.

Si ricorda infine quanto riportato nel precedente parere in merito alle aree urbanizzate esistenti nelle zone a sud del centro di Farra e Col San Martino e la necessità di recuperare aree di espansione ai fini del contenimento delle portate di piena provenienti da aree ad elevata urbanizzazione.

Rimane inoltre l'obbligo di richiedere al Consorzio il parere idraulico, previa presentazione di progetto esecutivo per ogni singolo intervento, prima del rilascio del permesso a costruire per qualsiasi lottizzazione ricompresa nel comprensorio, unitamente ad una relazione idraulica volta a giustificare le soluzioni adottate per la sicurezza idraulica e per lo smaltimento delle acque meteoriche e gli effetti di invarianza idraulica dei dispositivi di compensazione (volumi di laminazione, vie di deflusso dell'acqua per garantirne la continuità, ecc.).

Cordiali saluti

Ing. Paolo Battagion
Direttore

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21
del d.lgs n. 82/2005 e ss.mm.

Settore Pianificazione, SGS, SGA
Istruttore Cisterna ing. Anita
N. pratica 85530 PB/PB/ac